



## Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

### Nuovi edifici/nuovi edifici sostitutivi con carattere esemplare (MINERGIE-P)

#### Guida e condizioni

##### INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO<sub>2</sub> per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO<sub>2</sub> non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

#### PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch). A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e su richiesta scritta possono essere prorogate per un massimo di 1 anno. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch). Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il versamento del sussidio avviene dopo che tutta la documentazione è stata verificata e che l'edificio ha ottenuto la certificazione (MINERGIE-P). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

#### DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli

allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma [www.energie.gr.ch](http://www.energie.gr.ch) e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

## **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI**

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch).

## **1. NUOVI EDIFICI / NUOVI EDIFICI SOSTITUTIVI CON CARATTERE ESEMPLARE (MINERGIE-P)**

### **BASI LEGALI:**

#### **LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI**

Il Cantone dei Grigioni può versare sussidi finanziari per nuovi edifici con carattere esemplare (art. 18 LGE e art. 44 OGE). Gli edifici sostitutivi sono equiparati a nuovi edifici.

Per i nuovi edifici con carattere esemplare il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a massimo 100'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

### **CONDIZIONI**

Il presupposto per la concessione del sussidio è l'attestazione che l'edificio corrisponde allo standard MINERGIE-P o a uno standard equivalente e che il progetto edilizio è stato sottoposto all'esame dell'ente di certificazione competente prima dell'inoltro della domanda. Una certificazione supplementare MINERGIE-ECO è possibile ma non costituisce una condizione. Il Cantone può definire oneri e condizioni specifici.

### **CALCOLO DEL SUSSIDIO**

La promozione dipende dalla superficie di riferimento energetico (SRE).

	<b>Casa unifamiliare</b>	<b>Casa plurifamiliare</b>	<b>Edifici a uso non abitativo</b>
MINERGIE-P	75 CHF/m <sup>2</sup> SRE	40 CHF/m <sup>2</sup> SRE	30 CHF/m <sup>2</sup> SRE
Importo massimo		CHF	100'000

### Piano d'azione Green Deal

**I contributi sulla presente guida saranno aumentati del 100 per cento nell'ambito del piano d'azione Green Deal. Tali sussidi promozionali supplementari saranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.**

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.